

DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2017
462/2017/R/EEL

DEFINIZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA RIU P.I.CHI. SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIVASSO (TO) E IDENTIFICATA NEL REGISTRO DELLE RIU CON IL CODICE DISTRIBUTORE 710

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 22 giugno 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, cd. Collegato ambientale;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 1 ottobre 2015, n. 154, come convertito dalla legge 29 novembre 2015, n. 189;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi ad oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente ad oggetto la conferma della concessione a Enel Distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) dell'attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all'Enel S.p.a. (di seguito: Enel) con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e

dell'Artigianato del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la sentenza 6407 del 13 luglio 2012 del TAR Lazio nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo o TISSPC);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 529/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 529/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2016, 72/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 72/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 442/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 788/2016/R/eel) e la relativa Tabella A allegata (di seguito: Registro delle RIU);
- la lettera del 23 dicembre 2009, prot. Autorità 76195 del 30 dicembre 2009, inviata dal Consorzio Parco Industriale di Chivasso (di seguito: Consorzio P.I.CHI.) in quanto gestore della rete privata sita nel territorio del Comune di Chivasso (TO), (di seguito: lettera del 23 dicembre 2009);
- la lettera del 9 febbraio 2016, prot. Autorità 4502 del 15 febbraio 2016, inviata dal Parco Industriale di Chivasso Società consortile a responsabilità limitata (di seguito: P.I.CHI. S.c.r.l.), ex Consorzio P.I.CHI., ai fini di comunicare l'avvenuta modifica della propria denominazione nonché per ottemperare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 9.5 del TISDC (di seguito: lettera del 9 febbraio 2016);
- le lettere del 30 settembre 2016, prot. Autorità 27327 del 30 settembre 2016, e del 29 novembre 2016, prot. Autorità 35561 del 30 novembre 2016, inviate da P.I.CHI. S.c.r.l. in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 442/2016/R/eel (di seguito: lettera del 30 settembre 2016 e lettera del 29 novembre 2016);
- le lettere del 13 giugno 2017, prot. Autorità 20541 e 20542 del 14 giugno 2017, inviate da P.I.CHI. S.c.r.l. ad integrazione e rettifica di quanto comunicato con le lettere del 30 settembre 2016 e del 29 novembre 2016 (di seguito: lettere del 13 giugno 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33 della legge 99/09 ha definito le Reti Interne di Utente (di seguito: RIU) come le reti il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:

- reti esistenti alla data di entrata in vigore della predetta legge [15 agosto 2009], ovvero reti di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - reti che connettono unità di consumo industriali, ovvero connettono unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
 - sono reti non sottoposte all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi in tali reti di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - sono collegate tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
 - hanno un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la predetta norma ha, tra l'altro, dato mandato all'Autorità di individuare l'elenco delle RIU, di definire le modalità con cui sono erogati i diversi servizi (misura, trasporto, dispacciamento, ecc.) agli utenti delle RIU, nonché di formulare proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
 - l'articolo 7 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 prevede, tra l'altro, che l'Autorità "*individua apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti ad una Rete Interna di Utenza, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti*";
 - l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha recepito nell'ordinamento nazionale la disciplina in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC) di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che "*i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009*";
 - l'Autorità ha dato attuazione a quanto previsto in materia di RIU dal combinato disposto dalla legge 99/09, dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010 e dal decreto legislativo 93/11 individuando le reti private rientranti nell'elenco delle RIU e completando il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e SDC. In particolare l'Autorità ha:
 - individuato l'elenco di reti elettriche qualificate come RIU (di seguito: Registro delle RIU), ricomprendendo in tale elenco anche la rete privata sita nel territorio del Comune di Chivasso (TO) e gestita dal Consorzio Parco Industriale di

- Chivasso, dal 21 giugno 2012 ridenominato Parco Industriale di Chivasso Società consortile a responsabilità limitata (di seguito P.I.CHI. S.c.r.l.);
- completato, con il TISDC, il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche stabilendo, tra l'altro, che:
 - i. l'insieme delle infrastrutture elettriche qualificabili come reti elettriche sia suddiviso in due sottoinsiemi (reti pubbliche e SDC);
 - ii. rientrino fra le reti pubbliche le reti elettriche gestite da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica;
 - iii. rientrino fra i SDC le reti elettriche private, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non riforniscono clienti civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, sono caratterizzati dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
 - iv. l'insieme dei SDC sia a sua volta suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le RIU e gli altri SDC (di seguito: ASDC);
 - v. i SDC siano considerati delle vere e proprie reti di distribuzione e che i relativi gestori siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE;
 - vi. i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009). In particolare, il perimetro di sito coincide con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, ecc.), oppure, in assenza di esse, è definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, ad eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
 - vii. i gestori di SDC che intendono ottenere l'inclusione delle reti da questi gestite nel novero delle RIU siano tenuti a presentare l'apposita richiesta entro il 30 giugno 2016, allegando anche le informazioni necessarie per identificare l'ambito territoriale della rete in questione (articolo 5 del TISDC) e le utenze connettabili (articolo 6 del TISDC). Oltre tale termine nessun SDC potrà essere ricompreso nel Registro delle RIU;
 - viii. i gestori delle RIU già inserite nel Registro delle RIU invii, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.5, del TISDC, gli aggiornamenti, eventualmente non ancora comunicati, dei dati caratteristici della propria rete;
 - richiesto ai gestori delle RIU, con la deliberazione 442/2016/R/eel, di integrare la documentazione già inviata all'Autorità all'atto della richiesta di inclusione delle reti private nella loro titolarità nel Registro delle RIU, trasmettendo anche

le informazioni necessarie a individuare in maniera univoca l'ambito territoriale della RIU, così da disporre di una base dati omogenea e congrua sulla quale effettuare le valutazioni di competenza per il periodo 2009-2016, nonché le future attività ispettive; a tal fine l'Autorità ha anche indicato la documentazione integrativa da inviare;

- aggiornato, con la deliberazione 788/2016/R/eel, tra l'altro, il Registro delle RIU sulla base delle informazioni pervenute in attuazione della deliberazione 539/2015/R/eel e della deliberazione 442/2016/R/eel, confermando la presenza in suddetto Registro della rete privata sita nel territorio del Comune di Chivasso, gestita da P.I.CHI. S.c.r.l. e identificata con il codice distributore 710;
- rinviato, con la predetta deliberazione 788/2016/R/eel, a successivi provvedimenti individuali la definizione dell'ambito territoriale di competenza di ciascuna RIU di cui all'articolo 5 del TISDC.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la lettera del 23 dicembre 2009, il Consorzio P.I.CHI., in qualità di gestore delle rete privata sita nel territorio del Comune di Chivasso (TO) ha dichiarato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, che la predetta rete soddisfa i requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e pertanto ha richiesto l'inserimento della medesima rete nell'elenco delle Reti Interne di Utenza allegando copia della planimetria e l'elenco delle particelle catastali su cui essa insiste;
- con le lettere del 9 febbraio 2016, 30 settembre 2016 e 29 novembre 2016 P.I.CHI. S.c.r.l. in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9, comma 9.5 del TISDC e dalla deliberazione 442/2016/R/eel, ha integrato la documentazione già presentata:
 - dichiarando di aver modificato la propria denominazione da Consorzio Parco Industriale di Chivasso (Consorzio P.I.CHI.) a P.I.CHI. S.c.r.l., a decorrere dal 21 giugno 2012;
 - dichiarando di aver rettificato l'ambito territoriale della RIU comunicato nel 2009 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del TISDC, con conseguente individuazione del perimetro della RIU sulla base della recinzione che perimetrava il Comprensorio del Consorzio P.I.CHI. alla data del 15 agosto 2009;
 - dichiarando che il perimetro della RIU, individuato sulla base della recinzione esistente alla data del 15 agosto 2009, non ha subito modifiche;
 - inviando le planimetrie e mappe catastali con il perimetro individuato sulla base della recinzione presente alla data del 15 agosto 2009;
 - indicando l'evoluzione e i cambiamenti in termini di impianti di produzione e unità di consumo che la RIU ha subito dal 2009 al 2017;
 - riportando le modifiche catastali susseguitesi dal 2009 al 2017 per effetto di frazionamenti o altro;
- con le lettere del 13 giugno 2017, P.I.CHI. S.c.r.l. ha integrato la documentazione già presentata:

- inviando le visure catastali e gli scemi unifilari mancanti;
- dichiarando di aver ulteriormente rettificato il perimetro della RIU comunicato con le lettere del 9 febbraio 2016, 30 settembre 2016 e 29 novembre 2016 in quanto, per errore materiale, era stato da esso escluso il piazzale antistante il comprensorio che, pur essendo esterno alla recinzione, era sempre connesso elettricamente alla RIU; P.I.CHI. S.c.r.l., peraltro, rileva che le particelle relative al piazzale (oltre che da sempre facenti parte dei beni comuni del comprensorio) erano già state incluse nel perimetro RIU individuato nella planimetria inviata come allegato alla richiesta di iscrizione nel registro RIU di cui alla lettera del 23 dicembre 2009;
- dichiarando che il perimetro della RIU, rettificato come sopra evidenziato, non ha subito modifiche dal 15 agosto 2009 ad oggi;
- inviando la planimetria e la mappa catastale raffigurante la situazione al 15 agosto 2009 e il perimetro della RIU alla medesima data;
- indicando l'evoluzione e i cambiamenti che le particelle incluse nel perimetro della RIU hanno subito a seguito di frazionamenti e aggiornamenti catastali;
- inviando la planimetria e la mappa catastale aggiornata raffigurante la situazione al 31 maggio 2017 e il perimetro della RIU alla medesima data.

RITENUTO OPPORTUNO:

- individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU di P.I.CHI. sita nel territorio del Comune di Chivasso (TO), gestita da P.I.CHI. S.c.r.l. e identificata nel Registro delle RIU di cui alla deliberazione 788/2016/R/eel con il codice distributore 710, l'insieme delle particelle catastali riportate nell'Allegato A al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata negli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento (che riportano la mappa catastale generale relativa al 2009 e al 2017 con l'unione dei fogli su cui insistono le particelle ricomprese nella RIU), confermando quanto dichiarato dalla medesima P.I.CHI. S.c.r.l. con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/00, nella lettera del 30 settembre 2016, come integrata dalle successive lettere del 29 novembre 2016 e – soprattutto – dalle lettere del 13 giugno 2017, in quanto coerente con i principi di cui all'articolo 5 del TISDC;
- trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, a P.I.CHI. S.c.r.l. e alla Società e-distribuzione S.p.a., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Chivasso (TO)

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi dell'articolo 5 del TISDC, come ambito territoriale della RIU di P.I.CHI sita nel territorio del Comune di Chivasso (TO), gestita da

P.I.CHI. S.c.r.l. e identificata nel Registro delle RIU di cui alla deliberazione 788/2016/R/eel con il codice distributore 710, l'insieme delle particelle catastali riportate nell'Allegato A al presente provvedimento delimitate dalla perimetrazione evidenziata negli Allegati B1 e B2 al presente provvedimento;

2. di trasmettere il presente provvedimento, ivi inclusi gli Allegati, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Consorzio P.I.CHI. e alla Società e-distribuzione S.p.A., in qualità di impresa distributrice concessionaria per il territorio del Comune di Chivasso (TO);
3. di pubblicare la presente deliberazione, omettendo, per esigenze di riservatezza, la pubblicazione dei relativi Allegati, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni